Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° | **Roma - Sàbato, 4 giugno 1927 - Anno V** | **Numero 129**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Italiane.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale (Lias); R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini:* via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale, Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1127.

LEGGE 8 maggio 1927, n. 783.

Approvazione del Protocollo relativo alle clausole d'arbitrato in materia commerciale, stipulato a Ginevra il 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno al Protocollo relativo alle clausole d'arbitrato in materia commerciale, ed in ogni altra materia suscettibile di essere regolata con la stessa procedura, stipulato a Ginevra il 24 settembre 1923 e firmato dall'Italia il 28 novembre stesso anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

SOCIETE DES NATIONS.

Protocole relatif aux clauses d'arbitrage.

Les soussignés, dûment autorisés, declarent accepter, au nom des pays qu'ils représentent, les dispositions suivantes:

1. - Chacun des Etats contractants reconnait la validité, entre parties soumises respectivement à la juridiction d'Etats contractants différents, du compromis ainsi que de la clause compromissoire par laquelle les parties à un contrat s'obligent, en matière commerciale ou en toute autre matière susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage par compromis, à soumettre en tout ou parties les différends qui peuvent surgir dudit contrat, à un arbitrage même si ledit arbitrage doit avoir lieu dans un pays autre que celui à la juridiction duquel est soumise chacune des parties au contrat.

Chaque Etat contractant se réserve la liberté de restreindre l'engagement visé ci-dessus aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national. L'Etat contractant qui fera usage de cette faculté en avisera le Secrétaire général de la Société des Nations aux fins de communication aux Etats contractants.

2. La procédure de l'arbitrage, y compris la constitution du tribunal arbitral, est réglée par la volonté des parties et par la loi du pays sur le territoire duquel l'arbitrage a lieu.

Les Etats contractants s'engagent à faciliter les actes de procédure qui doivent intervenir sur leur territoire, conformément aux dispositions réglant, d'après leur législation, la procédure d'arbitrage par compromis.

3. - Tout Etat contractant s'engage à assurer l'exécution, par ses autorités et conformément aux dispositions de sa loi nationale, des sentences arbitrales rendues sur son territoire en vertu des articles précédents.

4. - Les tribunaux des Etats contractants, saisis d'un litige relatif à un contrat conclu entre personnes visées à l'article premier et comportant un compromis ou une clause compromissoire valable en vertu dudit article et susceptible d'être mis en application, renverront les intéressés, à la demande de l'un d'eux, au jugement des arbitres.

Ce renvoi ne préjudicie pas à la compétence des tribunaux au cas où, pour un motif quelconque, le compromis, la clause compromissoire ou l'artitrage sont devenus caducs ou inopérants.

5. - Le présent Protocole, qui restera ouvert a la signature de tous les Etats, sera ratifié. Les ratifications seront déposées aussitôt que possible auprès du Secrétaire général de la Société des Nations qui en notifiera le dépôt à tous les Etats signataires.

6. - Le présent Protocole entrera en vigueur aussitôt que deux ratifications auront été déposées. Ultérieurement, ce Protocole entrera en vigueur pour chaque Etat contractant, un mois après la notification, par le Secrétaire général de la Société, du dépôt de sa ratification.

7. - Le présent Protocole pourra être dénoncé par tout Etat contractant moyennant préavis d'un an. La dénonciation sera effectuée par une notification adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci transmettra immédiatement à tous les autres Etats signataires des exemplaires de cette notification, en indiquant la date de réception. La dénonciation prendra effet un an après la date de notification au Secrétaire général. Elle ne sera valable que pour l'Etat contractant qui l'aura notifiée.

8. - Les Etats contractants seront libres de déclarer que leur acceptation du présent Protocole ne s'étend pas à l'ensemble ou à une partie des territoires ci-après mentionnés, à savoir: colonies, possessions ou territoires d'outre-mer, protectorats ou territoires sur lesquels ils exercent un mandat.

Ces Etats pourront, par la suite, adhérer au Protocole séparément, pour l'un quelconque des territoires ainsi exclus. Les adhésions seront communiquées aussitôt que possible au Secrétaire général de la Société des Nations qui les notifiera à touts les Etats signataires et elles prendront effet un mois après leur notification par le Secrétaire général à tous les Etats signataires.

Les Etats contractants pourront également dénoncer le Protocole séparément pour l'un quelconque des territoires visés ci-dessus. L'article 7 est applicabile à cette dénonciation.

Une copie certifiée conforme du présent Protocole sera transmise par le Secrétaire général à tous les Etats contractants.

Fait à Genève, le vingt-quatrième jour de septembre mil neuf cent vingt-trois,

en un seul exemplaire, dont les textes anglais et français feront également foi, et qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations.

LEAGUE OF NATIONS.

Protocol on arbitration clauses.

The undersigned, being duly authorised, declare that they accept, on behalf of the countries which they represent, the following provisions:

1. - Each of the Contracting States recognises the validity of an agreement whether relating to existing or future

differences between parties subject respectively to the jurisdiction of different Contracting States by which the parties to a contract agree to submit to arbitration all or any differences that may arise in connection with such contract relating to commercial matters or to any other matter capable of settlement by arbitration, whether or not the arbitration is to take place in a country to whose jurisdiction none of the parties is subject.

Each Contracting State reserves the right to limit the obligation mentioned above to contracts which are considered as commercial under its national law. Any Contracting State which avails itself of this right will notify the Secretary-General of the League of Nations, in order that the other Contracting States may be so informed.

2. - The arbitral procedure, including the constitution of the Arbitral Tribunal, shall be governed by the will of the parties and by the law of the country in whose territory the arbitration takes place.

The Contracting States agree to facilitate all steps in the procedure which require to be taken in their own territories, in accordance with the provisions of thier law governing arbitral procedure applicable to existing differences.

3. - Each Contracting State undertakes to ensure the execution by its authorities and in accordance with the provisions of its national laws of arbitral awards made in its own territory under the preceding articles.

4. - The Tribunals of the Contracting Parties, on being seized of a dispute regarding a contract made between persons to whom Article 1 applies and including an Arbitration Agreement whether referring to present or future differences which is valid in virtue of the said article and capable of being carried into effect, shall refer the Parties on the application of either of them to the decision of the Arbitrators.

Such reference shall not prejudice the competence of the judicial tribunals in case the agreement or the arbitration cannot proceed or becomes inoperative.

5. - The present Protocol, which shall remain open for signature by all States, shall be ratified. The ratifications shall be deposited as soon as possible with the Secretary-General of the League of Nations, who shall notify such deposit to all the Signatory States.

6. - The present Protocol will come into force as soon as two ratifications have been deposited. Thereafter it will take effect, in the case of each Contracting State, one month after the notification by the Secretary-General of the deposit of its ratification.

7. - The present Protocol may be denounced by any Contracting State on giving one year's notice. Denunciation shall be effected by a notification addressed to the Secretary-General of the League, who will immediately transmit copies of such notification to all the other Signatory States and inform them of the date on which it was received. The denunciation shall take effect one year after the date on which it was notified to the Secretary-General, and shall operate only in respect of the notifying State.

8. - The Contracting States may declare that their acceptance of the present Protocol does not include any or all of the undermentioned territories: that is to say their colonies, overseas possessions or territories, protectorates or the territories over which they exercise a mandate.

The said State may subsequently adhere separately on behalf of any territory thus excluded. The Secretary-General of the League of Nations shall be informed as soon as possible of such adhesions. He shall notify such adhesions to all Signatory States. They will take effect one month after the notification by the Secretary-General to all Signatory States.

The Contracting States may also denounce the Protocol separately on behalf of any of the territories referred to above. Article 7 applies to such denunciation.

A certified copy of the present Protocol will be transmitted by the Secretary-General to all the Contracting States.

Done at Geneva on the twenty-fourth day of September, one thousand nine hundred and twenty-three,

in a single copy, of which the French and English texts are both authentich, and which will be kept in the archives of the Secretariat of the League.

Conformément au second paragraphe de l'article 1er, la Belgique se réserve la liberté de restreindre aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national l'engagement visé au premier paragraphe de l'article 1er.

PAUL HYMANS,
Premier Délégué de la Belgique.

S. SIDZIKAUSKAS, *Premier Délégué de la Lithuanie.*

A. MICHALAKOPOULOS, *Délégué de la Grèce.* (Avec la réserve de l'article 1er).

I declare that my signature applies only to Great Britain and Northern Ireland and consequently does not include any of the colonies, overseas possessions or protectorates under His Britannic Majesty's sovereignty or authority or any territory in respect of which His Majesty's Government exercices a mandate.

ROBERT CECIL, *First Delegate of the British Empire.*

AFRANIO DE MELLO-FRANCO, *Délégué du Brésil.*

JUAN J. AMEZAGA. — B. FERNANDEZ Y MEDINA (Uruguay).

Par application de l'alinéa 2 de l'article 1er de la présente Convention, le Gouvernement français se réserve la liberté de restreindre l'engagement prévu audit article aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.

En vertu de l'article 8 de la présente Convention, le Gouvernement français déclare que son acceptation du présent Protocole ne s'étend pas aux colonies, possessions ou territoires d'outre-mer, non plus qu'aux protectorats ou territoires sur lesquels la France exerce son mandat.

G. HANOTAUX.

GARBASSO
(*pour l'Italie*).

R. A. AMADOR (*Délégué du Panama*).

GOTTFRIED ASCHMANN (*Pour l'Allemagne*).

Au nom du Gouvernement Royal roumain, je signe la présente Convention avec la réserve que le Gouvernement Royal pourra en toute occurrence restreindre l'engagement prévu à l'article 1er, alinéa II, aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.

N. P. COMNENE
(*pour la Roumanie*).

En vertu de l'article 8 du présent Protocole, le Gouvernement japonais déclare que son acceptation du présent Protocole ne s'étend pas à ses territoires ci-après mentionnés: — Chosen, Taiwan, Karafuto, la Territoire à bail de Kwantung, les territoires sur lesquels le Japon exerce son mandat.

K. ISHII

(*pour le Japon*).

La Principauté de Monaco se réserve la liberté de restreindre son engagement aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.

R. ELLES PRIVAT

(*pour la Principauté de Monaco*).

Le Gouvernement des Pays-Bas se réserve la liberté de restreindre l'engagement visé au premier paragraphe de l'article premier aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par le droit néerlandais.

En outre, il déclare son point de vue que la reconnaissance en principe de la validité des clauses d'arbitrage ne porte nullement atteinte aux dispositions restrictives qui se trouvent actuellement dans la législation néerlandaise, ni au droit d'y introduire d'autres restrictions à l'avenir.

W. DOUDE VAN TROOSTWIJK

(*Pays-Bas. Pour le Royaume en Europe*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1128.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. 827.

Modificazioni all'art. 29 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, contenente norme per la liquidazione delle congrue al clero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 29 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, numero 13;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 29 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, è modificato come segue:

« Le norme contenute nel primo comma di questo articolo non sono applicabili ai vicari curati autonomi e indipendenti, i quali siano investiti di più benefici della stessa specie, oppure siano anche provvisti di benefici parrocchiali o canonicali. Però in questi casi non potrà essere concesso più di un secondo assegno, a titolo di supplemento di congrua, e il cumulo dei due assegni non potrà superare, insieme, il limite della congrua fissata per i parroci nei primi due casi, e quello stabilito pei canonici nel terzo caso. Per le spese di culto, invece, potranno essere accordati tanti distinti assegni quanti sono i benefici, allorchè non vi siano altri enti o persone, che a ciò provvedano, come è stabilito per i parroci nel secondo comma di questo articolo ».

Art. 2.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto alla revisione, alla raccolta ed al coordinamento, in unico testo, delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 261, foglio 16. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1129.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1927, n. 826.

Proroga di termini per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente necessità di dare disposizioni in ordine al funzionamento delle Commissioni indicate nell'articolo 68 del regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, nonchè al termine entro il quale le Commissioni stesse devono espletare il loro compito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici e per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo il termine del 30 aprile 1927 entro il quale, giusta i Regi decreti-legge 11 novembre 1926, n. 2186, e 6 febbraio 1927, n. 181, devono essere presentate le domande per la iscrizione negli albi degli ingegneri e degli architetti da parte di coloro che sono contemplati nei medesimi Regi decreti, qualora le Commissioni incaricate dell'esame di queste domande ritengano necessaria la esibizione di titoli e documenti a corredo delle domande stesse, possono invitare il richiedente a presentarli, assegnandogli un congruo termine, trascorso il quale le Commissioni provvederanno senz'altro sulla domanda.

Le Commissioni anzidette devono espletare i loro lavori entro il 30 novembre 1927; e la iscrizione nell'albo può avvenire fino al 31 dicembre 1927, rimanendo prorogato a tale

data anche il termine stabilito nell'art. 70 del regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537.

Nel caso di ricorso dell'interessato, a sensi dell'ultima parte dell'art. 68 e del penultimo capoverso dell'art. 69 del regolamento medesimo, l'iscrizione nell'albo può avvenire, dopo la decisione del ricorso, anche oltre il suindicato termine del 31 dicembre 1927.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GIURIATI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 15. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1130.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 giugno 1927, n. 829.

Approvazione del nuovo statuto del Banco di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, per l'unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Veduto il R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, concernente provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere all'approvazione del nuovo statuto del Banco di Napoli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso statuto del Banco di Napoli, composto di cinquantadue articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1927 - *Anno V.*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 18. — FERRETTI.

Statuto del Banco di Napoli.

Art. 1.

Il Banco di Napoli è uno stabilimento di credito di diritto pubblico, avente propria personalità giuridica e gestione autonoma.

E' sottoposto alla vigilanza dei Ministeri competenti ed è governato dal presente statuto.

Art. 2.

L'amministrazione centrale del Banco è in Napoli.

Art. 3.

Le filiali del Banco sono distinte in sedi, succursali ed agenzie. Il Banco può istituire dipendenze anche all'estero e nelle Colonie italiane.

L'istituzione, la chiusura, la trasformazione di ogni filiale è deliberata dal Consiglio di amministrazione e sottoposta all'autorizzazione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511.

Art. 4.

Il Banco compie le seguenti operazioni:

1° sconta effetti;

2° fa anticipazioni e riporti;

3° apre crediti in conto corrente;

4° compra e vende titoli per conto proprio e per conto di terzi;

5° fa operazioni in cambi;

6° assume ricevitorie provinciali ed esattorie comunali, con facoltà di fare ai rispettivi enti versamenti anticipati di sovrimposta per un ammontare non superiore a quello di due rate bimestrali e con scadenza non eccedente il termine massimo di sei mesi dalla data del versamento. Non potrà farsi una nuova anticipazione se non siano trascorsi due mesi dalla integrale restituzione della precedente;

7° assume servizi di cassa per conto di enti ed esercizi di Magazzini generali;

8° apre conti correnti di corrispondenza con Istituti, Banche, ditte commerciali;

9° accetta depositi in conto corrente, liberi e vincolati, e depositi in conto corrente infruttifero sulle fedi di credito che si convertono in madre fedi;

10° incassa effetti semplici e con documenti, titoli e cedole;

11° cura la trasmissione e l'impiego dei risparmi degli emigrati;

12° accetta in custodia depositi di titoli e documenti, di monete d'oro e d'argento, di oggetti e metalli preziosi;

13° cura il collocamento di prestiti pubblici;

14° presta avalli e fideiussioni;

15° assume partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato.

Art. 5.

I titoli nominativi che il Banco può emettere, contro versamento della valuta corrispondente, sono i seguenti:

a) vaglia cambiari ed assegni bancari, trasmissibili con semplice firma o per girata;

b) fedi di credito da lire cinquanta in più, al nome di privati, ditte, società, o pubbliche amministrazioni, trasmissibili con semplice firma o per girata;

c) polizzini di somme inferiori a lire cinquanta, trasmissibili come sopra;

d) polizze notate, tratte su fedi, convertite in madre fedi.

Art. 6.

Il Banco sconta, a non più di quattro mesi:

1° cambiali ed assegni bancari muniti di due o più firme di persone, società o ditte notoriamente solvibili;

2° buoni del Tesoro;

3° note di pegno emesse da società di Magazzini generali legalmente costituite e da depositi franchi;

4° cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

5° altri titoli ed effetti ammessi per leggi speciali.

Art. 7.

Il Banco fa anticipazioni, a non più di quattro mesi e con gli scarti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sopra:

1° titoli del Debito pubblico dello Stato e buoni del Tesoro;

2° titoli garantiti dallo Stato;

3° cartelle degli Istituti di credito fondiario;

4° fedi di deposito di Magazzini generali legalmente costituiti e di depositi franchi;

5° merci che rappresentino produzioni ed esportazioni tipiche delle località ove il Banco opera;

6° titoli, merci e valori indicati da leggi speciali.

Il Consiglio di amministrazione approva le norme per le anticipazioni su ciascun tipo di merci.

Il valore delle merci sulle quali è chiesta l'anticipazione deve essere accertato da periti designati dal Banco.

Le anticipazioni contro pegno si fanno per mezzo di polizza in doppio originale portante le condizioni dell'operazione.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione determina i titoli sui quali si possono fare operazioni di riporto e stabilisce i relativi scarti.

Art. 9.

I crediti in conto corrente aperti dal Banco non potranno avere durata maggiore di un anno e dovranno essere garantiti con rilascio di cambiali all'ordine del Banco munite di almeno due firme notoriamente solvibili.

Art. 10.

Il Banco può investire somme in titoli di Stato o da esso garantiti, per un importo complessivo non superiore al decimo del fondo di dotazione e delle riserve.

Lo stesso limite deve osservarsi nelle partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato.

Il Banco non può comperare beni immobili, salvo quando si tratti di istituire o collocare sedi, succursali ed agenzie o quando l'acquisto sia necessario per il ricupero dei crediti del Banco.

Art. 11.

Il Banco conserva l'esercizio della propria Cassa di risparmio, la quale ne costituisce una distinta sezione. Essa è sottoposta alla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), e sue successive modificazioni, ed è governata dal presente statuto.

La Cassa di risparmio del Banco ha un patrimonio proprio, distinto da quello del Banco, e sopra di esso i creditori del Banco non possono mai avere nessuna ragione. Il Banco tuttavia garantisce con l'intero suo patrimonio tutte le obbligazioni della Cassa di risparmio di fronte ai terzi.

Gli organi di gestione e di amministrazione sono comuni al Banco ed alla Cassa di risparmio.

La Cassa di risparmio accetta depositi a risparmio ed a piccolo risparmio, nominativi ed al portatore, ed emette buoni fruttiferi, alle condizioni e modalità determinate dal Consiglio di amministrazione.

Le somme provenienti da tali depositi debbono, in misura non inferiore agli 8/10, essere investite:

a) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;

b) in mutui ad enti pubblici, con rilascio di delegazioni di pagamento o con garanzie reali, in misura non superiore ai 3/10;

c) in sovvenzioni cambiarie garantite da ipoteca o da cessione di crediti liquidi verso l'Amministrazione dello Stato;

d) in operazioni di credito agrario, nonchè nelle altre operazioni previste da leggi speciali.

Le operazioni attive e passive della Cassa di risparmio costituiscono un'apposita sezione della contabilità e del bilancio del Banco.

Art. 12.

Il Banco esercita i Monti di pietà mediante appositi uffici.

Essi sono sottoposti alla legge 4 maggio 1898, n. 169, e sue successive modificazioni, e sono regolati dal presente statuto.

I Monti di pietà costituiscono una sezione autonoma del Banco, ma hanno in comune con questo gli organi di gestione e di amministrazione.

I Monti di pietà fanno prestiti sopra pegno di verghe e di oggetti d'oro e d'argento, sopra brillanti, diamanti e perle, sopra metalli rozzi, tessuti nuovi ed usati e mercanzie, secondo le norme stabilite da speciale regolamento.

Le cartelle di pegno relative sono considerate al portatore nonostante le indicazioni ed i nomi che vi possano essere iscritti.

Art. 13.

Il Banco potrà essere autorizzato, su proposta dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale, a costituire speciali sezioni per l'esercizio del credito fondiario, del credito agrario o di altre particolari forme di credito destinate a promuovere lo sviluppo industriale, commerciale ed

agricolo delle Provincie continentali del mezzogiorno d'Italia e della Sardegna.

Art. 14.

L'amministrazione del Banco è affidata al direttore generale ed al Consiglio di amministrazione, sotto la sorveglianza del Consiglio generale.

Art. 15.

Il Consiglio generale viene costituito con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, per ogni biennio, e si compone come segue:

a) dei capi dei comuni di Napoli e di Bari;

b) dei capi delle Amministrazioni provinciali di Napoli e di Bari;

c) di un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali ed uno dei commercianti della provincia di Napoli, da scegliersi su terne proposte dal Consiglio provinciale dell'economia di Napoli;

d) di un rappresentante per ogni Provincia in cui il Banco opera con proprie filiali, da scegliersi su terna proposta dal rispettivo Consiglio provinciale dell'economia;

e) del direttore generale;

f) di due consiglieri d'amministrazione di nomina governativa, di cui all'art. 22.

Con lo stesso decreto Reale viene nominato il presidente del Consiglio generale. Il Consiglio elegge nel proprio seno il vice-presidente ed il segretario.

Art. 16.

Le funzioni dei componenti il Consiglio generale sono gratuite.

Esse sono, eccezione fatta dell'ufficio di consigliere di amministrazione, incompatibili con qualunque ufficio retribuito dal Banco, sia direttamente, sia indirettamente, a stipendio fisso o variabile.

I componenti il Consiglio generale non potranno mai percepire alcuna retribuzione, indennità o compenso per qualsiasi opera o servizio professionale che prestassero individualmente, in via ordinaria o straordinaria, a vantaggio del Banco.

E' concessa però una medaglia di presenza di L. 200 per ogni seduta ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 17.

I componenti del Consiglio generale non hanno voto deliberativo per qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati, o in cui abbiano preso parte come amministratori di altre aziende.

I componenti del Consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo nell'esame del rendiconto e del bilancio dell'esercizio annuale.

Art. 18.

Il Consiglio generale, convocato dal Consiglio di amministrazione, si riunisce in Napoli, nel primo trimestre di ogni anno, in sessione ordinaria.

Il Consiglio generale può essere convocato in sessione straordinaria in qualsiasi altro periodo, o per deliberazione del Consiglio di amministrazione o per invito del Ministro per le finanze.

Art. 19.

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito da chi promuove la convocazione del Consiglio. Questo, durante la sessione ordinaria, nelle forme che saranno indicate dal regolamento, potrà aggiungervi altri argomenti.

Nelle sessioni straordinarie saranno messe all'ordine del giorno e discusse le sole materie per le quali sia stata autorizzata la convocazione.

Il Ministro per le finanze può far iscrivere nell'ordine del giorno, tanto delle sessioni ordinarie quanto delle straordinarie, le proposte che crede di far discutere nell'adunanza generale del Consiglio.

Nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio sopra affari non iscritti nell'ordine del giorno.

Art. 20.

Per la validità delle deliberazioni deve essere presente la metà più uno dei componenti il Consiglio generale, non tenendo calcolo in questo computo dei membri legalmente in congedo.

Non trovandosi il numero legale per deliberare, sia nella prima che nelle successive sedute, si procede ad una seconda convocazione.

Questa sarà valida quando all'adunanza intervenga almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

Nella seconda convocazione non potranno trattarsi che affari posti all'ordine del giorno della prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 21.

Il Consiglio generale ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo del Banco:

1° esamina ed approva il bilancio del Banco dell'esercizio decorso, udita la relazione dei revisori dei conti;

2° approva il bilancio del credito fondiario in liquidazione ed il bilancio di ogni sezione od azienda speciale gestita dal Banco;

3° discute ed approva il rendiconto sull'operato del Consiglio di amministrazione durante il medesimo esercizio;

4° dà voto sulle modificazioni allo statuto che il Consiglio di amministrazione credesse di proporre al Governo;

5° dà voto sulle modificazioni che il Consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni statutarie, proponga al Governo di introdurre nel regolamento;

6° sceglie annualmente, nella sessione ordinaria, fra i suoi componenti:

due membri del Consiglio di amministrazione;

due revisori effettivi ed un supplente per l'esame dei conti dell'esercizio in corso;

7° nomina le commissioni che crede necessarie per l'istruzione degli affari sottoposti alle sue deliberazioni e per le verifiche che ritiene opportune.

Il Consiglio generale non può deliberare validamente sopra argomenti che escano dalla competenza attribuitagli dal presente statuto.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

del direttore generale che lo presiede;

di due consiglieri scelti dal Consiglio generale fra i suoi membri;

di due consiglieri nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per

l'economia nazionale, da rinnovarsi uno ogni due anni con facoltà di riconferma dell'uscente.

Il direttore generale e i due consiglieri nominati con decreto Reale non possono essere scelti fra gli impiegati dello Stato in attività di servizio, in disponibilità od in aspettativa. Tale disposizione non si applica, riguardo alla nomina dei consiglieri di amministrazione, agli impiegati che abbiano le guarentigie dell'inamovibilità.

Art. 23.

I membri elettivi del Consiglio di amministrazione durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

Essi, in seguito a deliberazione del Consiglio generale, potranno ricevere a titolo d'indennità, oltre le spese di viaggio per quelli che non hanno residenza abituale in Napoli, una diaria per ciascun intervento alle sedute, nella misura che verrà fissata dal Consiglio generale.

Art. 24.

Ai consiglieri di nomina governativa è assegnato un emolumento fisso la cui misura è determinata dal Ministro per le finanze all'atto della loro nomina.

Art. 25.

Il Consiglio di amministrazione si aduna ordinariamente, se le esigenze del servizio lo richieggono, ogni settimana.

Alle tornate del Consiglio assiste l'ispettore governativo preposto alla vigilanza presso l'Istituto.

Art. 26.

Il numero dei presenti, perchè una deliberazione sia valida, non potrà essere minore di tre membri.

Art. 27.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 28.

Il Consiglio di amministrazione:

1° determina le condizioni e le modalità delle operazioni del Banco e di ogni sua sezione;

2° fissa la ragione dello sconto e quella dell'interesse di tutte le operazioni attive e passive;

3° delibera sull'impiego dei fondi disponibili e sull'investimento dei capitali costituenti il fondo di dotazione e le riserve;

4° assegna alle sedi ed alle succursali i fondi per i rispettivi impieghi e prescrive le norme da seguirsi nella ripartizione di essi fra le varie specie di operazioni;

5° nomina e revoca i commissari di sconto delle filiali;

6° nomina i rappresentanti legali ed i corrispondenti del Banco all'interno ed all'estero;

7° approva e delibera le istruzioni di servizio e le norme di disciplina;

8° delibera l'istituzione, la chiusura e la trasformazione delle filiali e di ogni ufficio dipendente;

9° delibera sulle proposte da presentare al Governo, dopo il voto del Consiglio generale, per le modificazioni dello statuto e del regolamento;

10° approva i ruoli organici del personale e le loro modificazioni;

11° nomina i direttori e gli altri impiegati del Banco e prende tutti i provvedimenti di sua competenza che li riguardano a norma del regolamento;

12° determina le cauzioni che devono essere prestate dai cassieri e dagli altri impiegati aventi responsabilità materiale, ed ai termini del regolamento ne delibera lo svincolo;

13° delibera sulle transazioni dei crediti, sulle vendite e sulle permute dei beni patrimoniali del Banco.

La vendita dei beni inscritti in inventario per un valore superiore a L. 100,000 deve farsi per asta pubblica. Detti beni si possono vendere anche a trattativa privata in caso di deserzione di due incanti consecutivi, purchè vengano mantenute o migliorate le condizioni e il prezzo fissato nell'ultimo incanto, e nei casi di urgenza, purchè la vendita abbia luogo per un prezzo non inferiore a quello per il quale i beni sono pervenuti all'Istituto, aumentato degli accessori.

Può prescindersi inoltre dall'asta pubblica, in altri casi analoghi a quelli per i quali è ammessa tale deroga dalla legge per l'amministrazione del patrimonio dello Stato;

14° delibera sulle proposte di affitto dei beni del Banco;

15° delibera le cancellazioni e le restrizioni di ipoteche iscritte a favore del Banco, nonchè le surrogazioni a favore di terzi;

16° delibera su tutte le spese inerenti alla gestione del Banco, che eccedano l'importo di L. 10,000;

17° delibera le operazioni di cui ai commi 6, 13, 14 e 15 dell'art. 4 ed alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 11;

18° approva i bilanci e rendiconti da sottoporsi alle decisioni del Consiglio generale;

19° delibera la convocazione del Consiglio generale.

Art. 29.

Il direttore generale è nominato con Regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Ministro per le finanze e di quello per l'economia nazionale si provvederà a determinare le condizioni di servizio del direttore generale.

Art. 30.

Il direttore generale rappresenta il Banco di fronte ai terzi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione del Banco, ed è incaricato della esecuzione del regolamento e delle deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione:

1° interviene con voto deliberativo alle tornate dei Consigli medesimi;

2° provvede all'ordinamento generale del servizio;

3° presenta all'esame del Consiglio di amministrazione i rendiconti ed il bilancio da sottoporsi all'approvazione del Consiglio generale;

4° compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione, non riservati specificatamente al Consiglio di amministrazione;

5° prende i provvedimenti e dà le autorizzazioni demandategli dal presente statuto e dal regolamento;

6° ha la facoltà, in casi eccezionali e giustificati, di variare le assegnazioni fatte agli stabilimenti per i rispettivi impieghi, salvo a riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza;

7° propone allo stesso Consiglio la nomina, la promozione, il collocamento in aspettativa, la disponibilità, la revoca, la destituzione e il collocamento a riposo dei direttori e di tutti gli altri impiegati del Banco;

8° propone al Consiglio di amministrazione i nomi dei corrispondenti e dei rappresentanti del Banco all'interno e all'estero;

9° accorda agli impiegati e salariati congedi che non oltrepassino un mese e per una sola volta all'anno;

10° prende quei provvedimenti disciplinari, riguardanti il personale, che il regolamento gli dà facoltà di adottare, salvo a riferirne al Consiglio di amministrazione nella sua prossima tornata;

11° ordina le verifiche e le ispezioni che crede necessarie;

12° nomina gli avvocati e procuratori per la difesa del Banco nelle cause innanzi alle superiori magistrature giudiziarie ed amministrative, e nomina, su designazione dei direttori delle sedi, gli avvocati e procuratori per la difesa del Banco nelle cause innanzi alle magistrature giudiziarie ed amministrative inferiori;

13° esamina e sottoscrive le situazioni generali del Banco;

14° fa al Consiglio di amministrazione e al Consiglio generale tutte le proposte che giudica utili al Banco ed al buon andamento dell'amministrazione, sia nei rapporti col pubblico sia nei rapporti interni.

Art. 31.

Il direttore generale designa il consigliere di nomina governativa che dovrà sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 32.

Per l'esplicazione delle proprie funzioni esecutive, amministrative ed ispettive, il direttore generale ha alle proprie immediate dipendenze funzionari generali che assumono il nome di direttori centrali.

Ai direttori centrali, senza diminuzione della propria responsabilità, il direttore generale può delegare, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, una ben determinata categoria di mansioni e di attribuzioni, con o senza la facoltà di firmare, separatamente o congiuntamente, gli atti ed i documenti che vi si riferiscono.

I direttori centrali possono anche assumere la reggenza delle sedi principali del Banco.

Art. 33.

Le sedi e le succursali del Banco sono amministrate dai direttori, sotto la vigilanza dell'amministrazione centrale, ed in conformità delle disposizioni da questa emanate.

Le agenzie sono rette da un impiegato designato dal Consiglio di amministrazione e sono poste alle dipendenze di una sede o succursale.

Art. 34.

I direttori rappresentano verso i terzi la sede o la succursale a cui sono preposti:

firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati, le quietanze e le girate, da soli o congiuntamente con altri funzionari, a termini del regolamento;

provvedono all'esecuzione delle deliberazioni ed istruzioni dell'amministrazione centrale;

ordinano l'esecuzione di tutte le operazioni del Banco, dopo ottenute le approvazioni ed autorizzazioni prescritte dallo statuto e dal regolamento, nelle forme e nei limiti consentiti;

vigilano il regolare funzionamento delle casse, eseguendo ispezioni e verifiche, di cui riferiscono alla direzione generale;

designano alla direzione generale gli avvocati ed i procuratori per le cause innanzi ai tribunali ed alle giurisdizioni inferiori;

rispondono della disciplina del personale e del regolare andamento degli uffici;

adottano i provvedimenti disciplinari ed ogni altra misura riguardante il personale in conformità ai poteri loro conferiti dal regolamento;

in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti nel modo stabilito dal regolamento e dalle persone designate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 35.

Ciascuna sede e succursale del Banco ha una commissione di sconto composta di non meno di 8 commissari, nominati dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei direttori locali.

I medesimi durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

Due commissari, che prestano servizio per turno, e il direttore dello stabilimento, che la presiede, formano la commissione.

La commissione esprime il proprio parere su tutte le operazioni di cui all'art. 4, commi 1 e 3, ed all'art. 11, lettera *d*). Nessuna di queste operazioni può essere eseguita se la commissione non abbia espressamente dichiarato il proprio parere favorevole.

Il direttore ha facoltà di eseguire le operazioni che abbiano riportato parere favorevole, entro i limiti determinati dal Consiglio di amministrazione; per le operazioni di entità superiori a tali limiti, l'esecuzione non potrà avvenire se non dietro autorizzazione del direttore generale.

E' vietato lo sconto di effetti che portino la firma dei direttori e di qualunque impiegato del Banco.

Gli effetti accettati, girati e presentati al Banco da commissari di sconto, o da ditte e società commerciali delle quali essi siano soci o nelle quali esercitino qualche ufficio, non possono essere ammessi allo sconto se non da una commissione alla quale nessuno di essi prenda parte.

I componenti del Consiglio generale e quelli del Consiglio di amministrazione non possono far parte delle commissioni di sconto, nè intervenire alle sedute di esse.

Art. 36.

Le norme per l'ammissione agli impieghi del Banco, per le promozioni di classe e di grado, gli stipendi, le rimunerazioni di ogni specie, i fondi di previdenza ed il trattamento di quiescenza del personale saranno stabiliti col regolamento.

Art. 37.

Il direttore generale, i direttori centrali, i direttori e tutti gli impiegati del Banco non possono esercitare direttamente o indirettamente commerci e industrie, fare operazioni di borsa nè avere parte, a qualsiasi titolo, nell'amministrazione di altri Istituti di credito, stabilimenti industriali e ditte commerciali, ad eccezione delle aziende di cui all'art. 4, comma 15, e dei casi nei quali il Consiglio di amministrazione ne ravvisi l'opportunità, nell'interesse del Banco.

Art. 38.

Coloro che, personalmente od in rappresentanza di Istituti o ditte da essi amministrati, abbiano una esposizione cambiaria permanente col Banco, non possono essere eletti a far parte, a qualsiasi titolo, del Consiglio generale o del Consiglio di amministrazione.

Non possono far parte del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione coloro che abbiano lite vertente col Banco o abbiano lasciato cadere in sofferenza effetti da loro presentati allo sconto o siano per qualsiasi titolo debitori inadempienti verso il Banco o verso una sua sezione.

Art. 39.

I falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo secondo le disposizioni del codice di commercio, coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, e coloro che abbiano liti vertenti col Banco o colle sue aziende, od abbiano effetti in sofferenza, o che siano per qualsiasi motivo debitori inadempienti verso il Banco medesimo ed aziende annesse, non possono far parte delle commissioni di sconto.

Il padre e il figlio, il suocero e il genero, i fratelli, i cognati, lo zio e il nipote, e più componenti di una stessa società non possono far parte di una stessa commissione di sconto.

Art. 40.

Il Banco compila situazioni mensili ed un bilancio al 31 dicembre di ogni anno, secondo le disposizioni e le modalità che saranno fissate dal regolamento.

Art. 41.

Il Banco ha un fondo di dotazione di L. 500,000,000.

Art. 42.

Il Banco ha inoltre i seguenti fondi patrimoniali:

fondo di riserva ordinario;

fondo di riserva speciale per la gestione della Cassa di risparmio;

fondo per le perdite;

fondo per le oscillazioni di valore dei titoli.

Esso può costituire anche altri fondi di garanzia e di riserva per speciali sezioni e operazioni, in base a disposizioni di legge od a deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

I fondi di riserva speciale garantiscono soltanto le operazioni per cui sono specificatamente costituiti; il fondo di dotazione e tutti gli altri fondi rappresentano la garanzia comune di tutte le operazioni del Banco e di ogni sua sezione.

Art. 43.

Il Banco ha un fondo per concorso a speciali opere di propulsione economica interessanti le provincie continentali del Mezzogiorno e la Sardegna. Questo fondo è costituito da una dotazione iniziale di 50 milioni di lire, prelevate dalle riserve patrimoniali, ed è aumentabile con l'apporto di una quota degli utili netti annuali, come all'art. 45.

Art. 44.

Il Banco ha un fondo per erogazioni in opere di beneficenza nelle Provincie continentali del Mezzogiorno e nella Sardegna.

Art. 45.

L'utile netto risultante dal bilancio patrimoniale e dal conto generale di rendita e spesa di ogni anno viene ripartito come segue:

2/10 a disposizione del Consiglio di amministrazione per destinarlo in premi di rendimento al personale, in fondi ed opere di previdenza ed assistenza per il personale ed in studi ed indagini riflettenti i problemi economici nazionali, con particolare riguardo a quelli dell'Italia meridionale;

3/10 ai fondi per opere di propulsione economica e per opere di beneficenza, secondo il reparto che verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione;

5/10 ai fondi di riserva di cui all'art. 42 secondo il reparto da effettuarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 46.

Il fondo per le perdite viene inoltre aumentato di tutti i recuperi di partite passate a perdite effettuati in ogni esercizio; ed il fondo per le oscillazioni di valore dei titoli, di tutte le plusvalenze determinate dalle oscillazioni stesse.

Art. 47.

Lo statuto e i regolamenti del Banco e di ogni sua sezione ed ogni modificazione dei medesimi sono approvati con Regio decreto su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 48.

Il Ministro per le finanze esercita la vigilanza sul Banco a mezzo di un ispettore del Tesoro che ha sede permanente presso il Banco, partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed ha facoltà di sospendere ogni decisione del Consiglio di amministrazione che creda contraria alle leggi, allo statuto od al regolamento.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di ordinare in qualsiasi tempo ispezioni ed indagini presso filiali del Banco e di vietare l'esecuzione di qualsiasi deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 49.

Le situazioni mensili ed il bilancio annuale del Banco e di ogni sezione sono sottoposti all'approvazione del Ministro per le finanze.

Art. 50.

In caso di cattivo funzionamento della gestione e quando si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie, od altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'amministrazione, il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato, e in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha facoltà di promuovere mediante decreto Reale la sospensione, la dispensa dal servizio, il collocamento a riposo e la destituzione del direttore generale e dei consiglieri di nomina governativa.

Qualora fatti di eguale indole si possano attribuire a membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di scioglierlo, provvedendo a che il Consiglio generale proceda senza indugio alla nomina di altri membri.

I membri elettivi del Consiglio disciolto non possono essere rieletti che dopo un biennio.

Fino a che il Consiglio di amministrazione non sia regolarmente costituito le funzioni ad esso demandate dal presente statuto saranno esercitate dal direttore generale, o, in sua mancanza, da quel consigliere di nomina governativa che sarà designato dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale.

Art. 51.

Quando risultino gravi violazioni delle disposizioni statutarie per parte del Consiglio generale del Banco, il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, può promuovere un decreto Regio per lo scioglimento del Consiglio generale, provvedendo contemporaneamente alla delegazione delle funzioni demandate al Consiglio medesimo ed al Consiglio di amministrazione dal presente statuto.

In questo caso il Consiglio generale e il Consiglio di amministrazione dovranno essere ricostituiti entro sei mesi.

Art. 52.

Le terne per la nomina dei membri del Consiglio generale di cui all'art. 15 lettere *c*) e *d*) potranno nella prima attuazione del presente statuto essere proposte, qualora non funzionino i Consigli provinciali dell'economia, dai Prefetti delle rispettive provincie, sentito il commissario governativo della Camera di commercio.

L'inizio delle operazioni e dei servizi di nuova istituzione contemplati dal presente statuto dovrà avvenire gradualmente e non simultaneamente, secondo le deliberazioni e le istruzioni del Consiglio di amministrazione.

L'assegnazione iniziale della massa di rispetto e della riserva straordinaria ai vari fondi contemplati dal presente statuto verrà effettuata con decreto del Ministro per le finanze su proposta del Consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1131.

REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 814.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Erpelle-Cosina.

N. 814. R. decreto 24 aprile 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Erpelle-Cosina.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 1132.

REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 825.

Approvazione dello statuto della Fondazione dotalizia « Barone Ambrogio di Stefano Ralli », in Trieste.

N. 825. R. decreto 24 aprile 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari dell'interno, viene approvato lo statuto organico della Fondazione dotalizia « Barone Ambrogio di Stefano Ralli », con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1927 - Anno V

REGIO DECRETO 19 maggio 1927.

Scioglimento della Commissione permanente per l'amministrazione dell'Istituto nazionale di San Michele per l'istruzione professionale in Roma, e nomina del Commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 4 febbraio 1926, n. 160, e 7 ottobre detto anno, n. 1846, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale di San Michele per l'istruzione professionale in Roma;

Ritenuta l'urgente necessità, anche in vista delle dimissioni presentate dalla maggioranza degli amministratori, di affidare temporaneamente ad uno speciale Commissario la gestione dell'Istituto predetto, nell'intento di assicurare nel modo più rapido ed efficace la sistemazione dei servizi dipendenti dall'Istituto medesimo;

Sentito il Governatore di Roma;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione permanente per l'amministrazione dell'Istituto nazionale di San Michele per l'istruzione professionale in Roma è sciolta.

Il cav. di gran croce dott. Agostino D'Adamo, prefetto del Regno, è nominato Commissario per la straordinaria gestione dell'Istituto predetto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — FEDELE.

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1927.

Autorizzazione alla Banca d'America e d'Italia ad istituire una filiale in Albenga ed una in Alassio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Banca d'America e d'Italia è autorizzata ad istituire una propria filiale in Albenga ed una in Alassio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma addì 30 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ordinanza di sanità marittima n. 8 del 1927.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della febbre gialla nel porto di Lomé (Togo);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze dal porto di Lomé (Togo), sono sottoposte alle misure contro la febbre gialla, prescritte dalla Ordinanza di sanità marittima n. 2 del 15 marzo 1924.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 30 maggio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro:* A. MESSEA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 3 giugno 1927 - Anno V

Francia	70.24	Oro	346.22
Svizzera	345 —	Belgrado	31.70
Londra	87.108	Budapest (pengo)	3.15
Olanda	7.19	Albania (Franco oro)	348 —
Spagna	315 —	Norvegia	4.65
Belgio	2.495	Svezia	4.84
Berlino (Marco oro)	4.255	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.525	Danimarca	4.80
Praga	53.30	Rendita 3,50 %	64.725
Romania	10.90	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	94 —	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.30	Consolidato 5 %	77.35
Peso argentino carta	7.61	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.10
New York	17.943		
Dollaro Canadese	17.95		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 6 al 12 giugno 1927 è stata fissata in L. 352, rappresentanti 100 dazio nominale e 252 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 24 maggio 1927, in Monticelli Brusati, provincia di Brescia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 26 maggio 1927, in Calderara di Reno, provincia di Bologna, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

BANDI DI CONCORSO

ERRATA-CORRIGE.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio u. s., n. 123, è stato pubblicato per la terza volta il bando di concorso per la cattedra di istituzioni di diritto pubblico e diritto internazionale nel Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari. In calce al decreto è stata indicata come data di prima pubblicazione il 15 aprile 1927, mentre il detto bando è stato pubblicato per la prima volta nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 1927, n. 43.

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso al posto di primo segretario assegnato all'ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Commissione esaminatrice nel concorso per titoli e per esami al posto di primo segretario nella carriera amministrativa del Ministero, assegnato all'ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel predetto concorso:

Santacroce Guido, con punti 9.12, vincitore del concorso;
Del Guercio Italo, con punti 7.50.

Il presente decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro:* FRIGNANI.

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.